



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
Sezione Civile

Omologa del piano del consumatore ex art. 12-bis l. 3/2012, proposto da:

FISTETTO DANIELE, nato a Taranto il 06.11.1970 (c.f. FST DNL 70S06 L049E),
residente a Forlì, via Lunga n. 76

Il Giudice

Visto il ricorso depositato in data 24/02/2022 da **FISTETTO DANIELE** ai sensi dell'art. 6 e ss. l. 3/2012, con proposta di ristrutturazione dei debiti e soddisfazione dei crediti sulla base del piano ivi indicato;

letta la relazione particolareggiata ex art. 9, comma 3 bis, l. 3/2012 dell'O.C.C. in persona del gestore dott.ssa Francesca Antonelli;

vista l'integrazione della proposta e della relazione particolareggiata depositata in data 22/03/2022, nel rispetto del termine assegnato con decreto del 05/03/2022 a seguito dei rilievi ivi sollevati

richiamato integralmente il contenuto del decreto di apertura emesso in data 29/03/2022;

dato atto che le parti sono state sentite all'udienza del 01/06/2022 svoltesi in modalità cartolare e che il gestore dell'O.C.C. ha documentato le comunicazioni inviate ai



creditori, l'assenza di osservazioni da parte dei creditori e la precisazione del debitore in merito all'avvenuto mutamento della situazione lavorativa, senza incidenza sul piano ;

Esaminati gli atti, ha pronunciato il seguente

DECRETO

Ai sensi dell'art. 12 bis l. 3/2012, come modificato dalla l. 176/2020, per poter procedere all'omologa del piano del consumatore, il giudice deve verificare l'ammissibilità e la fattibilità del piano nonché l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili, risolvendo ogni altra contestazione anche in ordine all'effettivo ammontare dei crediti.

Non è invece più prevista, per addivenire all'omologa, la valutazione di meritevolezza come in precedenza intesa, vale a dire come possibilità di escludere che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che abbia determinato colposamente il proprio sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito in misura non proporzionata alle proprie capacità patrimoniali.

Ai sensi del nuovo comma d-ter aggiunto all'art. 7 dalla l. 176/2020, è stata infatti prevista come causa di inammissibilità la diversa circostanza rappresentata dall'aver il debitore determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode, con conseguente esclusione di ogni rilevanza alla mera colpa o colpa lieve.

Non è pertanto più ostativa all'omologa del piano del consumatore la presenza di colpa, non connotata da gravità, nella causazione del sovraindebitamento.

Ciò chiarito in via di premessa, va ulteriormente precisato che la proposta di piano del consumatore non è soggetta ad approvazione da parte votazione dei creditori e al raggiungimento di determinate maggioranze come nella diversa procedura di accordo, essendo l'ammissibilità ed omologabilità del piano rimessa unicamente alla valutazione



del giudice, salva la possibilità per i creditori di sollevare contestazioni e proporre opposizioni, con l'unica limitazione ora introdotta con il novellato art. 12-bis comma 3-ter per il creditore finanziario che non abbia effettuato il vaglio di meritevolezza.

Tale nuovo comma prevede, infatti, che il creditore che abbia colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento, non possa presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.

Con tale premessa, in assenza di qualsiasi contestazione da parte dei creditori non vi è necessità per il giudice di verificare la convenienza economica della proposta, e, in assenza di nuovi elementi, possono confermarsi le valutazioni sull'ammissibilità e fattibilità del piano già verificate nel decreto di apertura, da intendersi qui interamente richiamate e al quale si rimanda

Il mutamento della situazione lavorativa del Fistetto, documentata dal Gestore con le note depositate, non è idoneo ad incidere sulla valutazione di fattibilità del piano.

Al momento della presentazione della proposta, l'odierno ricorrente era assunto con contratto di lavoro a tempo determinato presso la Conad Ravaldino S.n.c. di Ragazzini Claudia, tanto che era stata prestata specifica garanzia da parte di Pieri Angela per il caso in cui il Fistetto non avesse ottenuto la conferma, a tempo indeterminato del rapporto di lavoro e non fosse stato in grado di assolvere agli impegni previsti dal piano. Con decorrenza dal 04/04/2022 il Fistetto ha tuttavia cambiato lavoro ed ha ottenuto l'assunzione a tempo indeterminato presso la S.L.V. Società Cooperativa con uno stipendio mensile di ca. € 1.200, lievemente superiore rispetto a quello in precedenza percepito.

Tale modifica non incide dunque sulla sostenibilità della proposta i cui termini di seguito



si riassumono.

Il piano del consumatore proposto dal Fistetto prevede la messa a disposizione della somma mensile di € 250,00, con sospensione della trattenuta derivante dalla cessione del quinto dello stipendio, per un periodo di 5 anni e la destinazione dell'attivo di € 15.000, al pagamento integrale delle spese in prededuzione relative ai compensi dei professionisti (OCC e consulente contabile) e al soddisfacimento dei creditori chirografari nella misura del 13,36%, con la garanzia di un terzo, Pieri Angela (zia della moglie) per il caso in cui non riuscisse con i propri mezzi ad accantonare la somma indicata.

Si riportano di seguito le tabelle dei crediti oggetto della proposta con la misura di soddisfacimento prevista e quelle relative all'andamento del piano e dei pagamenti.

N.	CREDITORI	IMPORTO TOTALE	NATURA E/O PRIVILEGIO	QUOTA DI SPETTANZA	IMPORTO SPETTANTE FISTETTO DANIELE	-	IMPORTO PROPOSTO	DETERMINAZIONE OFFERTA
1	Intesa San Paolo S.p.A.	€ 18.768,91	chirografario	100%	€ 18.768,91	24,58%	€ 2.506,91	13,36%
2	Unicredit S.p.A.	€ 33.027,80	chirografario	100%	€ 33.027,80	43,25%	€ 4.411,43	13,36%
3	Opel Bank SA	€ 15.020,35	chirografario	100%	€ 15.020,35	19,67%	€ 2.006,23	13,36%
4	Tribunale di Forlì	€ 30,00	chirografario	100%	€ 30,00	0,04%	€ 4,01	13,36%
5	Agenzia Entrate Riscossione	€ 17,29	chirografario	100%	€ 17,29	0,02%	€ 2,31	13,36%
6	Cardif Assurances RD S.A.	€ 9.501,64	chirografario	100%	€ 9.501,64	12,44%	€ 1.269,11	13,36%
					€ 76.365,99		€ 10.200,00	

FLUSSI DI CASSA	2022	2023	2024	2025	2026	2027	TOTALE
SOMME EROGATE DA FISTETTO DANIELE	€ 2.250,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 750,00	€ 15.000,00
TOTALI	€ 2.250,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 750,00	€ 15.000,00

PAGAMENTI	DEBITO ASSEGNATO	2022	2023	2024	2025	2026	2027	TOTALE
Compenso O.C.C. e Gestore della Crisi	€ 2.400,00	€ 1.125,00	€ 1.275,00					€ 2.400,00
Studio Guariglia Raggi	€ 2.400,00	€ 1.125,00	€ 1.275,00					€ 2.400,00
Intesa San Paolo S.p.A.	€ 2.506,91	€ 0,00	€ 110,60	€ 737,33	€ 737,33	€ 737,33	€ 184,33	€ 2.506,91
Unicredit S.p.A.	€ 4.411,43	€ 0,00	€ 194,62	€ 1.297,48	€ 1.297,48	€ 1.297,48	€ 324,37	€ 4.411,43
Opel Bank SA	€ 2.006,23	€ 0,00	€ 88,51	€ 590,07	€ 590,07	€ 590,07	€ 147,52	€ 2.006,23
Tribunale di Forlì	€ 4,01	€ 0,00	€ 0,18	€ 1,18	€ 1,18	€ 1,18	€ 0,29	€ 4,01
Agenzia Entrate Riscossione	€ 2,31	€ 0,00	€ 0,10	€ 0,68	€ 0,68	€ 0,68	€ 0,17	€ 2,31
Cardif Assurances RD S.A.	€ 1.269,11	€ 0,00	€ 55,99	€ 373,27	€ 373,27	€ 373,27	€ 93,32	€ 1.269,11
TOTALI	€ 15.000,00	€ 2.250,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 750,00	€ 15.000,00



In assenza di nuovi elementi, si ritiene pertanto di poter affermare la sussistenza di tutte le condizioni per omologare la proposta di piano del consumatore presentata da Fistetto Daniele, il quale dovrà farsi carico di eventuali spese di procedura, anche ove non previste nel piano, compresa l' imposta di registro.

Il Gestore dell'O.C.C., vigilerà sull'esecuzione del piano, provvedendo ad aprire un c/c dedicato alla procedura e nella sua disponibilità, nel quale il debitore dovrà versare la somma mensile prevista di € 250 per le 60 mensilità, procedendo al periodico riparto delle somme tra i creditori come previsto in piano.

P.Q.M.

visto l'art. 12-bis l. 3/2012;

OMOLOGA

il piano del consumatore proposto in data 24/02/2022 ed integrato il 22/03/2022 da **FISTETTO DANIELE**, nato a Taranto il 06.11.1970 (c.f. FST DNL 70S06 L049E), residente a Forlì, via Lunga n. 76;

DISPONE

che a cura del debitore con l'ausilio dell'O.C.C., il presente provvedimento di omologa sia comunicato ai creditori interessati;

che a cura della Cancelleria il decreto sia pubblicato in versione integrale nel sito internet del Tribunale, portale procedure di sovraindebitamento non appena ciò sia possibile;

AVVERTE

che il piano omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'art. 12 bis, comma 3 e che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;



che dalla data di omologa del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali né azioni cautelari né acquisire diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta;

che gli effetti del piano omologato verranno meno in caso di mancato pagamento dei crediti impignorabili e che l'accertamento del mancato pagamento di tali crediti va richiesto al tribunale, applicandosi l'art. 12 comma 4 l. 3/2012;

che in caso di inadempimento la richiesta di revoca o cessazione degli effetti potrà essere richiesta dai creditori ai sensi dell'art. 14-bis l. 3/2012;

DISPONE

la sospensione delle trattenute sullo stipendio derivanti dalla cessione del quinto in essere con Unicredit a far data dalla presente omologa del piano;

DISPONE

che il Gestore dell'O.C.C. provveda ad aprire un c/c intestato alla procedura nel quale il debitore dovrà versare la somma mensile di € 250 per le 60 rate previste;

che il Gestore dell'O.C.C. relazioni al tribunale, a cadenza annuale, circa l'andamento della procedura, informando i creditori e il giudice di ogni significativo scostamento o irregolarità nell'esecuzione del piano;

che il Gestore dell'O.C.C. curi ogni incombenza relativa all'esecuzione del piano.

Pone a carico del debitore eventuali spese di procedura, compresa l'imposta di registro.

Si comunichi al ricorrente e al Gestore OCC

Così deciso a Forlì il 3 giugno 2022

Il Giudice

dott. ssa Barbara Vacca

